Decontribuzione Sud: il TAR boccia la tesi dell'INPS

ADAPT - Scuola di alta formazione sulle relazioni industriali e di lavoro
Per iscriverti al **Bollettino ADAPT** *clicca qui*
Per entrare nella ***Scuola di ADAPT*** *e nel progetto* **Fabbrica dei talenti**
scrivi a: selezione@adapt.it

Bollettino ADAPT 22 febbraio 2021, n. 7

Il **TAR Lazio,** con **decreto del 13 febbraio 2021**, si è pronunciato in via cautelare su un ricorso avverso il messaggio INPS 11 gennaio 2021, n. 72, proposto da alcuni datori di lavoro e **promosso dall'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**. Oggetto del giudizio è l'applicabilità dell'esonero di cui all'articolo 27 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, c.d. "**Decontribuzione Sud**", alla **tredicesima mensilità.**

La norma in questione prevede un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL.

Con messaggio n. 72 del 2021, l'INPS ha evidenziato che l'esonero spettasse per il periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e ha ritenuto, di conseguenza, che **la decontribuzione potesse trovare applicazione anche sulla contribuzione relativa alla tredicesima mensilità erogata a dicembre 2020, ma esclusivamente con riferimento ai ratei maturati nel trimestre ottobre 2020 – dicembre 2020**.

Quindi, a giudizio dell'Istituto, la decontribuzione Sud doveva essere applicata **soltanto ai tre ratei della tredicesima maturati negli ultimi tre mesi del 2020,** in considerazione dell'espresso riferimento ad uno specifico e delimitato periodo temporale di fruizione dell'esonero previsto dalla norma.

Dato che il messaggio è stato pubblicato in data 11 gennaio, quando molti datori di lavoro avevano già predisposto il pagamento della gratifica natalizia ai sensi del D.P.R. n. 1070 del 1960 e dei relativi contributi (da pagare entro il 16 gennaio), l'Istituto ha altresì previsto che coloro che avessero già calcolato l'esonero sull'intera tredicesima mensilità, **avrebbero dovuto rideterminare l'importo spettante alla luce delle precisazioni sopra esposte e restituire la maggior somma** (**relativa ai ratei dei mesi da gennaio a settembre) nelle denunce di competenza gennaio 2021 (e cioè entro il 16 febbraio 2021)**.

Questa interpretazione non è stata condivisa dall'**ANCL**, il sindacato dei Consulenti del Lavoro, che ha sostenuto alcuni datori di lavoro nella decisione di adire il giudice amministrativo. A sostegno del ricorso, le imprese ricorrenti hanno addotto che l'art. 6, comma 9 del D.lgs. n. 314 del 1997 prevede che "*le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di norma di legge o di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione* ***sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione***".

La tredicesima, come noto, è **una voce retributiva differita** e, quindi, anche se maturata mensilmente, viene corrisposta al lavoratore in un momento successivo, in genere entro il periodo delle festività natalizie. Essa dovrebbe rappresentare una eccezione all'applicazione del **principio di competenza** *ex* art. 6, comma 1 del D.lgs. n. 314 del 1997, sulla base del quale, per determinare la base imponibile contributiva, il reddito di lavoro dipendente ai fini previdenziali è costituito da tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo **maturati nel periodo di riferimento in relazione al rapporto di lavoro**.

Pertanto, il punto della questione è stabilire **quando nasce l'obbligazione contributiva, se al momento della maturazione del rateo mensile o a quello della corresponsione della tredicesima.**

Il TAR Lazio, in sede cautelare, ha ritenuto ci fossero i presupposti per accogliere il ricorso e disporre **la sospensione degli atti amministrativi impugnati**. In particolare, l'incertezza dell'interpretazione della normativa fornita dall'INPS nel messaggio n. 72, ritenuta sussistente sotto il profilo del *fumus boni iuris*, è stata ritenuta sufficiente anche ad integrare il requisito del

periculum in mora, in quanto le aziende avrebbero dovuto rispettare l'imminente scadenza del 16 febbraio per la corresponsione dei pagamenti e del versamento dei contributi, il cui mancato rispetto avrebbe esposto le stesse alle sanzioni amministrative per omesso o ritardato versamento, entro il termine stabilito dalla legge, dei contributi dovuti mensilmente o periodicamente.

Tale posizione, se confermata nella pronuncia di merito, chiarirebbe che **il campo di applicazione dell'esonero contributivo ex art. 27 D.L. n. 104 del 2020 non va circoscritto ai soli ratei maturati nell'ultimo trimestre 2020**, ma va allargato **all'intero imponibile della tredicesima mensilità**, rilevando il momento della corresponsione della stessa, e cioè il mese di dicembre. Pertanto, si verrebbe a definire un altro importante principio in materia di retribuzione differita.

Francesco Lombardo

ADAPT Junior Fellow

@franc_lombardo